



Stagione Sportiva 2025/2026
Corte Sportiva di Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale n. 8/CSAT del 7 Novembre 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 3 Novembre 2025
ha adottato la seguente:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. S. Russo; Avv. G. Schiappa; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lojacono; Dott. D. Posillipo.

Reclamo della società AGORA ACADEMY SRL in riferimento al C.U. n. 22/AG del 9/10/2025.

Gara – Agora Academy Srl / Sporting Arzano del 5.10.2025 – Campionato Under 14 Regionale “F”.

Inibizione Furcolo Vincenzo (fino al 9/10/2027)

Con il Comunicato Ufficiale n. 22 del 9 ottobre 2025, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto al Sig. FURCOLO VINCENZO, dirigente responsabile della società ricorrente, la sanzione dell'inibizione per anni due (2) fino al 9 ottobre 2027, in relazione ai fatti verificatisi durante la gara SSD Agorà Academy SRL - Sporting Arzano del 5 ottobre 2025, valida per il campionato U14 Regionale C11 Maschile.

Secondo la ricostruzione del Direttore di Gara, come riportata nel referto arbitrale, *"dopo il triplice fischio, mi accingevo ad uscire dal terreno di gioco quando il dirigente Furcolo Vincenzo, Allenatore dell'Agorà Academy veniva verso di me e con toni minacciosi mi accusava di aver rovinato la partita. Comminata la doppia ammonizione veniva espulso, successivamente il Sig. Furcolo mi prendeva per il collo e mentre mi tratteneva vistosamente, a distanza molto ravvicinata mi minacciava velatamente consigliandomi di fare attenzione ad altre squadre che avrebbero potuto mettere in pericolo la mia incolumità fisica a causa delle mie decisioni arbitrali."*

La società ricorrente ha tempestivamente proposto reclamo avverso tale decisione, contestando l'erronea applicazione dell'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., il vizio di individuazione del destinatario, il difetto di istruttoria e di motivazione.

Il reclamo risulta fondato nei termini che seguono e merita di essere parzialmente accolto.

Preliminarmente occorre rappresentare che il Sig. Furcolo Vincenzo, come risulta evidente dagli atti acquisiti nonché dal censimento societario, all'interno dell'organigramma societario riveste il ruolo di Dirigente della S.S.D. AGORA ACADEMY srl e, senza dubbio alcuno, ricopriva la medesima carica in occasione della gara del 05.10.25.

La condotta contestata al dirigente FURCOLO VINCENZO, secondo la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale, si sostanziava in comportamenti di minaccia e coazione fisica nei confronti dell'arbitro, consistenti nel "prendere per il collo" l'ufficiale di gara e nel proferire nei confronti di quest'ultimo minacce velate circa possibili ritorsioni da parte di altre squadre a causa delle proprie decisioni arbitrali.

Al riguardo si evidenzia che il Direttore di gara, Ciotola Donato, in durante l'audizione tenutasi il 03.11.25 dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, nel confermare quanto dedotto e descritto nel referto di gara, aggiungeva che ; *"Al termine della gara mentre mi accingevo a raggiungere gli spogliatoi venivo avvicinato dall'allenatore, precedentemente espulso, per parlarmi. All'improvviso mi cingeva il collo con due mani ma non provavo dolore ma solo spavento. Tale episodio avveniva quando l'allenatore si trovava di fronte alla mia persona. Preciso che quando si avvicinava alla mia persona il motivo era quello di protestare avverso la precedente decisione di espulsione."*

Tale condotta, a parere del Collegio, integra certamente gli estremi della violenza nei confronti di un ufficiale di gara e ancor più va stigmatizzata con fermezza perché tenuta da un Dirigente sportivo, figura quest'ultima che riveste particolare importanza nell'ambito dell'organizzazione sportiva e che è chiamata ad una condotta di responsabilità e di esempio per i giovani calciatori, la cui violazione si ritiene di particolare gravità.

Il comportamento del Sig. FURCOLO VINCENZO ha certamente ecceduto i limiti della dialettica sportiva ma occorre evidenziare che ai fini della sanzione disciplinare inflittagli dal Giudice di prime cure, dalla documentazione processuale acquisita non emergono elementi ostativi ad una sua mitigazione.

Ed invero, nella determinazione della sanzione disciplinare, assume rilevanza fondamentale il principio di proporzionalità, che impone la comparazione tra il fatto come in concreto verificatosi e l'afflittività della misura per il soggetto destinatario.

Nel caso di specie, l'atteggiamento del reclamante, pur gravissimo e meritevole di severa sanzione disciplinare, non ha prodotto conseguenze lesive concrete sulla persona dell'arbitro. Tale circostanza, quindi, pur non escludendo la gravissima rilevanza disciplinare del fatto, assume significato nella determinazione della misura sanzionatoria secondo i principi di gradualità e proporzionalità.

La condotta del dirigente FURCOLO VINCENZO, pur configurando certamente violenza nei confronti dell'ufficiale di gara, non ha prodotto lesioni fisiche documentate, circostanza che, pur non escludendo la rilevanza disciplinare del fatto, giustifica una modulazione della sanzione in senso più mite rispetto alla sanzione inflittagli. In conclusione, considerata la gravità della condotta e tenuto conto dell'assenza di conseguenze lesive concrete sulla persona del Direttore di gara, appare congrua una sanzione di inibizione a tutto il 31.12.2026. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la sanzione al sig. Furcolo Vincenzo fino 31/12/2026.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 3.11.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. S. Russo; Avv. G. Schiappa; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lojacono; Dott. D. Posillipo.

Reclamo della società BELVEDERE 1998 in riferimento al C.U. n. 20/C5 del 16/10/2025.

Gara – Belvedere 1998 / Metacalcio 5.0 del 11.10.2025 – Campionato Calcio A5/ C2 "C".

Squalifica Mastrangelo Giuseppe (cinque gare)

La Csat, letto, il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato.

Dal referto del direttore di gara che è fonte privilegiata, è emerso che il tesserato Mastrangelo Giuseppe, a seguito di una ammonizione dell'ufficiale di gara, tiene nei confronti di quest'ultimo una condotta gravemente ingiuriosa con insulti e minacce, nonché, come dichiarato dal DDG nel suo referto, con una spinta all'indietro con la sua fronte poggiata sul naso del Direttore di gara.

Tale comportamento è stato congruamente sanzionato dal Gst, il quale, evidentemente, ha tenuto conto del nervosismo del tesserato che si doleva dell'ammonizione inflitta. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione pubblicata C.U. n. 20/C5 del 16/10/2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 3.11.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. S. Russo; Avv. G. Schiappa; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lojacono; Dott. D. Posillipo.

Reclamo della società S.C. VICTORIA MARRA in riferimento al C.U. n. 24/AG del 16/10/2025.

Gara – S.C. Victoria Marra / Oasi Giugliano del 12.10.2025 – Campionato Under 14 Regionale “C”.

Squalifica Federico Angelo (cinque gare)

La Csat, letto, il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato.

La Corte ritiene che non sia contestato che il calciatore Federico Angelo abbia avuto atteggiamenti scomposti ed irruvidosi nei confronti del DDG, che si vogliono giustificare come privi di carattere di aggressività, rimanendo confinati solo di reazioni di natura verbale o comportamentale. Al contrario, il DDG chiariva che il calciatore dopo essere stato espulso, spingeva violentemente lo stesso con entrambe le mani al petto, facendolo barcollare, pur senza cadere al suolo. Tale ultima circostanza nulla rileva ai fini della esclusione della violenta reazione del calciatore, che si avvicinava all'arbitro con fare aggressivo e lo colpiva. La Corte, quindi, ritiene corretta la ricostruzione operata dal Gst, il cui provvedimento deve essere confermato. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione pubblicata C.U. n. 24/AG del 16/10/2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 3.11.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. S. Russo; Avv. G. Schiappa; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lojacono; Dott. D. Posillipo.

Reclamo della società CALPAZIO in riferimento al C.U. n. 38 del 27/10/2025.

Gara – Virtus Montoro 2025 / Calpazio del 25.10.2025 – Campionato Promozione “C”.

Squalifica D'Angiolillo Pasquale (quattro gare)

La società Asd Calpazio proponeva reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per quattro (4) giornate inflitta dal Gst al calciatore D'Angiolillo Pasquale per condotta ingiuriose, art. 36 comma 1, e per avere proferito frasi offensive nei confronti del DDG. La società reclamante deduceva che la sanzione disciplinare adottata era viziata da eccessiva genericità e mancava di proporzionalità ma soprattutto perché vi era un errore di fatto nella corretta qualificazione della condotta non essendo l'offesa rivolta al DDG. Inoltre, deduceva ancora la reclamante, che dal referto arbitrale non emergevano elementi circa l'intenzionalità delle frasi percepite né eventuali comportamenti successivi del tesserato tali da aggravare e/o attenuare la condotta. La carenza di dettagli nel referto di gara rendeva il provvedimento adottato viziato per insufficienza e genericità delle motivazioni, violando, così, il diritto di difesa e imponendo l'annullamento o la riduzione della sanzione irrogata. La sanzione disciplinare inflitta doveva essere, comunque, ridotta in virtù delle circostanze attenuanti eccezionali che ne giustificavano la rimodulazione. L'incontro, infatti, sempre secondo quanto dedotto dalla reclamante, era stato caratterizzato da un livello di agonismo e tensione fuori dall'ordinario dovuto principalmente dall'infortunio grave subito da un calciatore del Calpazio che, trasportato in ospedale con ambulanza, veniva sottoposto a intervento chirurgico urgente. Concludeva la reclamante per l'annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine per la riduzione della squalifica nella misura più equa e congrua e, comunque, non superiore a due giornate effettive di gara.

La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Il reclamo appare, infatti, generico fondato esclusivamente su comportamenti del calciatore che avrebbe tenuto in conseguenza di fattori esterni ma che non trovano fondamento alcuno negli atti ufficiali. Il referto di gara, come è noto costituisce fonte primaria e privilegiata e riporta, tra l'altro, con precisione la frase pronunciata dal calciatore. Alla luce di quanto esposto, ritenuta la sanzione disciplinare congrua rispetto al comportamento tenuto dal calciatore. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione pubblicata C.U. n. 38 del 27/10/2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 3.11.2025

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo**

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. S. Russo; Avv. G. Schiappa; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lojacono; Dott. D. Posillipo.

Reclamo della società LIONS GROTTA in riferimento al C.U. n. 36 del 23/10/2025.

Gara – Lions Grotta / Alta Hirpinia S del 18.10.2025 – Campionato Promozione “C”.

Squalifica Bartimoro Raffaele (cinque gare)

La Csat, letto, il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato.

Tenuto conto delle argomentazioni addotte nel reclamo ritualmente e tempestivamente depositato, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per una riforma della decisione pubblicata dal Gst seppur nei limiti di seguito indicati.

Con riferimento alla genericità del referto arbitrale, occorre rimarcare, come peraltro sostenuto dalla difesa, che, effettivamente non è chiara la motivazione che induceva il DDG a comminare il provvedimento di espulsione nei confronti del Bartimoro. Ciò non esclude il carattere e le condotte oggettivamente violente poste in essere dal Bartimoro immediatamente dopo che subito l'espulsione è consistita nell'avvicinare la propria testa al volto dell'arbitro e portare le mani al petto di quest'ultimo. Tale condotta, oggettivamente

violenta, seppur non appare riconducibile alla meno grave ipotesi di condotta irriguardosa e/o scorretta può essere considerata attenuata in ragione della mancata specificazione ad opera dell'arbitro dei motivi della espulsione comminata al Bartimoro. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la sanzione del sig. Bartimoro Raffaele a quattro (4) giornate di squalifica.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 3.11.2025

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo**

Pubblicato in Napoli, il giorno 7 Novembre 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**